

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario

del 5 ottobre 1990

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 22^{ter}, 26 e 64 della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 novembre 1988¹⁾,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina:

- a. i rapporti tra la ferrovia, i raccordati e i contenti;
- b. i rapporti dei raccordati, fra di loro e con i contenti;
- c. la costruzione e l'esercizio dei binari di raccordo.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente legge si intende per:

- a. *raccordato*: il titolare di un diritto reale su un binario di raccordo;
- b. *raccordato a valle*: il raccordato il cui binario di raccordo è situato tra la rete ferroviaria o il binario principale e il binario di un raccordato a monte;
- c. *raccordato a monte*: il raccordato che deve utilizzare il binario di un raccordato a valle per raggiungere la rete ferroviaria o il binario principale;
- d. *contente*: il titolare di un diritto contrattuale di utilizzazione del binario di raccordo;
- e. *ferrovia*: l'impresa ferroviaria alla cui rete è raccordato un binario di raccordo;
- f. *binari di raccordo*: i binari principali, di collegamento e di carico;
- g. *binari principali*: i binari che raccordano diversi binari di collegamento a partire dalla rete ferroviaria;
- h. *binari di collegamento*: i binari che raccordano il raccordato alla rete ferroviaria, al binario principale o al binario di un raccordato a valle;
- i. *binari di carico*: i binari situati sull'area ferroviaria, utilizzati da uno o più raccordati e non appartenenti alla ferrovia;

¹⁾ FF 1988 III 1210

- k. *punto di congiunzione*: il punto di incontro tra un binario di raccordo e la rete ferroviaria, il binario principale o un altro binario di collegamento;
- l. *punto di consegna*: il punto dove, giusta il contratto di raccordo, i carri ferroviari sono consegnati dalla ferrovia al raccordato e viceversa.

Art. 3 Obbligo di concedere il raccordo

La ferrovia deve concedere il raccordo alla sua rete se esso non compromette lo svolgimento e la sicurezza dell'esercizio ferroviario nonché l'estensione futura degli impianti ferroviari e ne è comprovato il bisogno. Essa non può imporre condizioni sproporzionate per la concessione del raccordo.

Art. 4 Rapporti di proprietà

¹ Il binario di raccordo e il terreno sul quale è situato possono avere proprietari diversi.

² Il diritto di costruire e di utilizzare un binario di raccordo può essere iscritto come servitù nel registro fondiario.

³ Se il diritto di costruire e di utilizzare un binario di raccordo è costituito sotto forma di servitù e se il proprietario del fondo gravato non è egli stesso il raccordato, si presume che il titolare della servitù sia il proprietario del binario di raccordo.

⁴ Se più persone sono proprietarie di un binario di raccordo, esse sono comproprietarie per parti uguali salvo convenzione o decisione giudiziaria contraria e salvi i casi di proprietà comune in virtù della legge.

Art. 5 Allacciamento

¹ I Cantoni provvedono, per quanto possibile e adeguato, all'allacciamento delle zone industriali e artigianali mediante provvedimenti di pianificazione del territorio.

² Se un piano d'utilizzazione esistente dev'essere completato a tal fine, il tracciato del binario di raccordo è deciso dall'autorità cantonale competente a stabilire zone di pianificazione (art. 27 della LF del 22 giu. 1979¹⁾ sulla pianificazione del territorio).

Sezione 2: Rapporti tra la ferrovia, i raccordati e i contenti

Art. 6 Contratto di raccordo

¹ La ferrovia e il raccordato regolano i loro rapporti in un contratto di raccordo che disciplina in particolare la costruzione, l'esercizio e la manutenzione dei binari di raccordo.

¹⁾ RS 700

² Al contratto di raccordo è allegato un piano di situazione che informa sui fondi toccati dal binario di raccordo, sui punti di congiunzione e di consegna nonché sull'ubicazione di importanti strutture. Il piano descrive inoltre i rapporti di proprietà nonché i diritti reali ed eventuali diritti obbligatori in relazione con il binario di raccordo.

³ La ferrovia consegna al raccordato le prescrizioni in materia di esercizio e di sicurezza al più tardi al momento della firma del contratto.

Art. 7 Contratto tra la ferrovia e i coutenti

La ferrovia e i coutenti disciplinano i loro rapporti in un contratto scritto.

Art. 8 Prestazioni della ferrovia

¹ La ferrovia convoglia i carri ferroviari dal punto di congiunzione senza particolare indennizzo, a condizione che tale punto si trovi sul territorio della stazione o coincida con un punto di tariffa.

² In particolare, la ferrovia può esigere un indennizzo per le seguenti prestazioni speciali:

- a. servizio e manutenzione del binario di raccordo;
- b. consegna e ripresa dei carri ferroviari al di là del punto di congiunzione;
- c. composizioni speciali prima della consegna;
- d. trasporto dei carri ferroviari tra la stazione e il punto di congiunzione, se quest'ultimo si trova fuori del territorio della stazione.

Art. 9 Contratto tra raccordati; coutenza

I raccordati a valle e a monte, nonché i raccordati e i coutenti disciplinano mediante un contratto scritto l'utilizzazione in comune dei binari di raccordo.

Art. 10 Obblighi del raccordato a valle

¹ Se il raccordo con la rete ferroviaria non può essere effettuato a condizioni più appropriate, ogni raccordato deve accettare, dietro pieno indennizzo, i raccordi a monte e l'utilizzazione del suo binario di raccordo da parte della ferrovia e dei raccordati a monte.

² Se le circostanze lo giustificano e lo si può ragionevolmente esigere, i binari di raccordo devono essere costruiti in modo che i raccordi a monte rimangano possibili.

³ Il raccordato a valle deve adattare il suo binario di raccordo in modo da consentire il passaggio di materiale rotabile destinato ai raccordati a monte. I raccordati a monte ne sopportano le spese. I vantaggi che il raccordato a valle trae dall'adattamento vengono conteggiati. Questi può esigere un anticipo sulle spese.

Art. 11 Spese

¹ Salvo convenzione contraria, il raccordato assume le spese di:

- a. costruzione, esercizio, manutenzione, adattamento e soppressione del binario di raccordo e delle relative strutture;
- b. adattamento e sistemazione di impianti della ferrovia resi necessari dalla costruzione, dalla sistemazione e dall'esercizio del binario di raccordo; la ferrovia partecipa alle spese in quanto ne tragga un vantaggio.

² La Confederazione può sussidiare la costruzione dei binari di raccordo giusta gli articoli 18 e 19 della legge federale del 22 marzo 1985¹⁾ concernente i dazi sui carburanti.

Sezione 3: Costruzione e esercizio

Art. 12 Diritto applicabile

¹ Salvo disposizione contraria della presente legge, le prescrizioni relative alla sicurezza previste dalla legislazione ferroviaria e da quella sugli impianti elettrici si applicano parimenti alla costruzione, all'esercizio e alla manutenzione dei binari di raccordo.

² La legge federale del 28 marzo 1905²⁾ sulla responsabilità civile delle imprese di strade ferrate e di piroscafi e delle poste si applica parimenti ai binari di raccordo.

³ Le disposizioni federali e internazionali sul trasporto per ferrovia, nonché le prescrizioni sul traffico ferroviario si applicano parimenti al trasporto tra il punto di congiunzione e il punto di consegna.

Art. 13 Incrocio di un binario di raccordo con strade e altri impianti

¹ Le disposizioni della legislazione ferroviaria relative all'approvazione dei piani, alla costruzione, all'esercizio e alla segnalazione dei passaggi a livello si applicano per analogia agli incroci dei binari di raccordo con strade e altri impianti.

² I binari di raccordo su strade o piazze private devono essere segnalati ove lo esigano la sicurezza del traffico o la configurazione dei luoghi.

Art. 14 Compiti e competenze della ferrovia

¹ La ferrovia può controllare in ogni momento il binario di raccordo e il materiale d'esercizio; se necessario, può esigere adattamenti o completazioni.

² La ferrovia può provvedere direttamente alla manutenzione dei dispositivi di raccordo a spese del raccordato.

¹⁾ RS 725.116.2

²⁾ RS 221.112.742

³ La ferrovia disciplina e sorveglia la formazione del personale del raccordato e dei contenuti in materia d'esercizio ferroviario. Controlla periodicamente l'osservanza delle prescrizioni ferroviarie d'esercizio e di sicurezza da parte del personale.

⁴ L'autorità di vigilanza ordina i provvedimenti necessari se il raccordato compromette o lede gli interessi della ferrovia, di un altro raccordato o di un contenente in materia d'esercizio, o di sicurezza.

Art. 15 Adattamento e soppressione di dispositivi di raccordo

¹ La ferrovia può imporre l'adattamento o la soppressione dei dispositivi di raccordo se:

- a. modifiche di costruzione e di esercizio lo esigono;
- b. la sicurezza dell'esercizio ferroviario lo impone;
- c. il binario di raccordo non è più utilizzato da cinque anni e non verrà verosimilmente utilizzato in un prossimo futuro.

² Il raccordato partecipa alle spese in quanto ne tragga un vantaggio.

Sezione 4: Espropriazione

Art. 16

¹ L'approvazione del piano di utilizzazione (art. 5) conferisce il diritto di espropriazione (art. 1 della LF del 20 giu. 1930¹⁾ sull'espropriazione, LEspr).

² Il diritto di espropriazione spetta all'ente pubblico competente per la determinazione del piano di utilizzazione. Questi può cederlo a un raccordato mediante dichiarazione scritta.

³ La procedura di espropriazione si limita al disbrigo delle pretese notificate (art. 30 cpv. 1 lett. c LEspr). Non sono ammesse opposizioni all'espropriazione, né domande di modificazione dei piani.

Sezione 5: Procedura

Art. 17 Autorità di vigilanza

¹ Le Ferrovie federali svizzere sono l'autorità di vigilanza per i binari di raccordo alla loro rete. Per tutti gli altri binari di raccordo, l'autorità di vigilanza è l'Ufficio federale dei trasporti.

² Se le Ferrovie federali svizzere non giungono ad un'intesa con i terzi interessati, decide l'Ufficio federale dei trasporti.

³ L'autorità di vigilanza può esigere in ogni momento modifiche o adattamenti del contratto o dei piani. Può controllare in ogni momento la costruzione, l'e-

¹⁾ RS 711

servizio e la manutenzione del binario di raccordo e ordinare i provvedimenti necessari.

⁴ La ferrovia e il raccordato devono mettere gratuitamente a disposizione dell'autorità di vigilanza il personale e il materiale necessari e fornirle tutte le informazioni indispensabili.

Art. 18 Approvazione dei piani e delle prescrizioni di servizio

¹ I piani di utilizzazione dei binari di raccordo (art. 5) devono ottemperare alle esigenze della legge federale del 20 dicembre 1957¹⁾ sulle ferrovie e presuppongono l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

² Le prescrizioni di servizio per i binari di raccordo sottostanno all'approvazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 19 Rapporto con la procedura cantonale in materia di permesso di costruzione

¹ Per la costruzione di binari di raccordo non è necessario alcun permesso cantonale di costruzione ad avvenuta approvazione definitiva dei piani di utilizzazione ai sensi dell'articolo 5.

² È fatta salva la procedura di approvazione prevista dall'articolo 18a della legge sulle ferrovie¹⁾.

Art. 20 Autorizzazione di esercizio

Il binario di raccordo e il materiale d'esercizio possono essere messi in servizio soltanto con l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza.

Art. 21 Protezione giuridica

¹ L'Ufficio federale dei trasporti decide le controversie concernenti:

- a. l'applicabilità della presente legge;
- b. l'obbligo di raccordo e le condizioni imposte al raccordato;
- c. l'applicazione della legge sulle ferrovie¹⁾, in particolare per quanto concerne la costruzione e l'esercizio dei binari di raccordo, il loro incrocio con strade e altri impianti ed i veicoli;
- d. le esigenze in materia di sicurezza al momento della costruzione, dell'esercizio e della manutenzione dei binari di raccordo;
- e. l'adeguamento e la soppressione dei binari di raccordo.

² La procedura è disciplinata dalle disposizioni generali della procedura federale.

³ Salvo disposizione contraria della presente legge, la procedura d'espropriazione è disciplinata dalle disposizioni della legge federale sull'espropriazione²⁾.

¹⁾ RS 742.101

²⁾ RS 711

Le decisioni sulle opposizioni all'espropriazione prese nell'ambito dell'approvazione del piano d'utilizzazione possono essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale.

⁴ Il giudice civile del luogo di situazione decide le controversie tra la ferrovia, i raccordati e i contenti.

Sezione 6: Disposizioni finali e transitorie

Art. 22 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione della presente legge.

Art. 23 Abrogazione del diritto in vigore

La legge federale del 19 dicembre 1874¹⁾ sui rapporti di diritto delle ferrovie di congiunzione tra la rete ferroviaria svizzera e stabilimenti industriali è abrogata.

Art. 24 Disposizione transitoria

I contratti esistenti concernenti i binari di raccordo devono essere adeguati entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 25 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 1990

Il presidente: Cavelty

Il segretario: Huber

Consiglio nazionale, 5 ottobre 1990

Il presidente: Ruffy

Il segretario: Koehler

Data di pubblicazione: 16 ottobre 1990²⁾

Termine di referendum: 14 gennaio 1991

¹⁾ CS 7 23

²⁾ FF 1990 III 526

Legge federale sui binari di raccordo ferroviario del 5 ottobre 1990

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1990
Année	
Anno	
Band	3
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	06.10.1990
Date	
Data	
Seite	527-533
Page	
Pagina	
Ref. No	10 116 460

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dall'Archivio federale svizzero.